UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Direzione Comunicazione, Servizi agli Studenti e Servizi Generali
Dirigente: Dott. Roberto Alba

Presa d'atto dell'erronea attribuzione del valore nominale dei buoni pasto e definizione degli effetti conseguenti.

IL DIRIGENTE

Premesso che, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il valore nominale massimo dei buoni pasto attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni è fissato in euro 7,00 e le università statali riconoscono il beneficio esclusivamente al personale contrattualizzato;

Dato atto che nel corso del 2024 e del 2025 e sino alla data del 31/12/2025 i dipendenti aventi titolo hanno maturato un numero totale di buoni pasto pari a 233.451;

Dato atto che, per quanto previsto dall'art. 3 del CCNL vigente, rubricato "Integrazioni all'art. 14 del CCNL 18/01/2024", dall'01/01/2025 i dipendenti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 3 maturano il diritto al buono pasto anche nelle giornate di lavoro agile, per un totale complessivo di n. 26.348 buoni pasto.

Dato atto che nel corso del 2024 e del 2025 e sino alla data del 31.12.2025, ai dipendenti aventi titolo sono stati attribuiti n. 192.863 buoni pasto, nel rispetto del limite massimo annuale di n. 110 buoni pasto pro-capite previsto dalla disciplina interna;

Accertato che, a decorrere dal mese di 01.04.2024, per errore interpretativo nell'applicazione della disciplina vigente, sono stati attribuiti al personale avente titolo buoni pasto del valore nominale di euro 8,00 anziché di euro 7,00;

Dato atto che l'erronea interpretazione del valore unitario ha determinato il riconoscimento di una maggiore utilità quantificabile in euro 1,00 per ciascun buono pasto erogato e che, pertanto, il maggior valore complessivamente attribuito non può eccedere euro 192.863,00, importo che si ottiene assumendo, in via prudenziale, che tutti i n. 192.863 buoni pasto attribuiti siano stati erogati al valore nominale di euro 8,00;

Rilevato che, nel medesimo periodo, in applicazione del limite massimo annuale previsto dalla disciplina interna, non sono stati attribuiti ai dipendenti ulteriori buoni pasto, in numero non inferiore a 40.991 (differenza tra i buoni maturati e quelli attribuiti), astrattamente correlati a giornate lavorative che, in assenza del predetto limite, avrebbero consentito il riconoscimento del beneficio;

Preso atto delle verifiche effettuate dagli uffici competenti, dalle quali risulta che il valore economico complessivo dei buoni pasto non attribuiti in applicazione del limite massimo annuale, calcolato al valore nominale di euro 7,00, è pari ad almeno euro 286.937,00 e risulta pertanto superiore al maggior valore, non eccedente euro 192.863,00, derivante dall'erogazione dei buoni pasto di importo superiore a quello previsto dalla legge;

Dato atto che dal confronto sopra illustrato emerge che il valore complessivamente attribuito ai dipendenti, anche tenuto conto del maggior valore nominale erroneamente riconosciuto, è inferiore di almeno euro 94.074,00 a quello che sarebbe derivato dalla piena valorizzazione, al valore nominale di euro 7,00, di tutte le giornate utili ai fini del beneficio e che, pertanto, l'errore non ha comportato per l'Ateneo un onere complessivo superiore a quello che sarebbe derivato dalla piena valorizzazione delle predette giornate;

Considerato che il buono pasto costituisce un titolo di legittimazione finalizzato alla fruizione del servizio sostitutivo di mensa e che il beneficio risulta, nella maggior parte dei casi, già utilizzato dai dipendenti interessati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia e imparzialità, nonché dai princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea, tra i quali il principio di proporzionalità, in forza del quale la misura adottata deve essere idonea e necessaria rispetto allo scopo perseguito e non eccedere quanto occorre per conseguirlo;

Considerato che l'Ateneo, nella gestione dei rapporti di lavoro, opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 1, comma 1-bis, della L. 241/90 e che, ferma restando la disciplina civilistica in materia di indebito (art. 2033

c.c.), la decisione sull'opportunità di avviare azioni di recupero deve fondarsi su una valutazione di convenienza che tenga conto dell'effettivo esito economico complessivo della vicenda;

Considerato che, nel caso di specie, l'errore interpretativo della disciplina, non è da ricondurre a condotte dei dipendenti, i quali hanno ricevuto e, nella maggior parte dei casi, utilizzato i buoni pasto in buona fede, e che i rapporti tra l'Amministrazione e il proprio personale sono improntati ai princìpi di collaborazione e buona fede (art. 1, comma 2-bis, L. 241/90);

Considerato che un'eventuale azione di recupero, da svolgersi posizione per posizione, comporterebbe oneri istruttori, gestionali e di possibile contenzioso sproporzionati rispetto a importi unitari contenuti in euro 1,00 per buono pasto e già assorbiti, nel complesso, dall'utilità non riconosciuta per effetto del limite annuale, in contrasto con il criterio di economicità dell'azione amministrativa;

Ritenuto che il maggior valore nominale attribuito per effetto dell'errore interpretativo sopra descritto non abbia determinato, alla luce delle circostanze evidenziate, un effettivo incremento patrimoniale residuo in favore dei dipendenti interessati, né un vantaggio economico complessivo superiore a quello che sarebbe derivato dalla piena valorizzazione delle giornate utili ai fini del beneficio, risultando tale valore sostanzialmente assorbito dall'utilità non riconosciuta in conseguenza dell'applicazione del limite massimo annuale previsto dalla disciplina interna;

Ritenuto pertanto di procedere alla regolarizzazione della situazione sopra descritta, riconducendo per il futuro, il valore nominale del buono pasto a quello previsto dalla normativa vigente, così da rimuovere la causa dell'irregolarità, e prendendo atto dell'assenza di ulteriori effetti economici da recuperare nei confronti del personale interessato, soluzione che appare la più conforme ai criteri di economicità, efficacia e proporzionalità dell'azione amministrativa, in quanto non comporta sacrifici ulteriori per i destinatari né oneri aggiuntivi per l'Ateneo;

Dato atto che nell'adozione del presente provvedimento non sussistono, per il Dirigente, cause di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6 che disciplina l'autonomia delle Università;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare gli artt. 1 e 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 339 del 27.03.2012, pubblicato nella G.U. - Serie generale - n. 89 del 16.04.2012, da ultimo modificato con D.R. n. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - Serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 634 del 13/04/2015;

Visto l'art. 60 del CCNL relativo al personale del Comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008, recante la disciplina in materia di mense e servizi sociali, tuttora applicabile in quanto compatibile e non sostituito dai successivi contratti collettivi nazionali;

Visto il vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca e, in particolare, le disposizioni relative all'orario di lavoro, al lavoro agile e alla perdurante applicabilità delle norme dei precedenti CCNL di settore;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di pausa durante l'orario giornaliero di lavoro;

Visti l'art. 131 e l'Allegato II.17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recanti la disciplina dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;

Visto l'art. 53 del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, concernente il trattamento fiscale delle somministrazioni di vitto e delle relative prestazioni sostitutive;

Visti l'art. 1, commi 449 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Visto il D.R. n. 1154 del 19/12/2022 con il quale è stata istituita la Direzione Comunicazione, Servizi agli studenti e Servizi Generali (DirSEC);

Vista la D.D.G. n.278 del 22/12/2022 con la quale è stato conferito l'incarico della Direzione suindicata al Dott. Roberto Alba;

DISPONE

Art. 1 La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90.

Art. 2 Di prendere atto che, nel periodo dal 01/04/2024 al 31/12/2025, sono stati attribuiti ai dipendenti aventi diritto buoni pasto del valore nominale di euro 8,00 anziché di euro 7,00, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 3 Di dare atto che, all'esito del confronto tra i valori indicati in premessa, il maggior valore derivante dalla predetta attribuzione, non eccedente euro 192.863,00, risulta assorbito dal valore economico dei buoni pasto non attribuiti ai dipendenti interessati per effetto del limite massimo annuale previsto dalla disciplina interna, pari ad almeno euro 286.937,00, e che pertanto esso non ha prodotto un vantaggio economico complessivo superiore a quello che sarebbe derivato dalla piena valorizzazione delle giornate utili ai fini del beneficio.

Art. 4 Di accertare, conseguentemente, l'assenza di valori residui da recuperare nei confronti dei dipendenti interessati e di non dar corso ad azioni di recupero, che risulterebbero non conformi ai criteri di economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della L. 241/90.

Art. 5 Di disporre che, già a decorrere dal 01.01.2026, il valore nominale dei buoni pasto sia determinato nella misura di euro 7,00, conformemente alla normativa vigente.

Art. 6 Di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti conseguenti.

Art. 7 Di registrare il presente atto nel Repertorio informatico dell'Ente e pubblicarlo nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ateneo, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.

Il Dirigente
Dott. Roberto Alba
Sottoscritto con firma digitale

Firmato digitalmente da Roberto Alba
Data: 03.11.2026 16:03:35 CET